

CAMERA DEI DEPUTATI

N.248

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sana d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (248)

(articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

Trasmesso alla Presidenza il 20 novembre 2015

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE, DEL 13 GENNAIO 2012, RELATIVO ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA E DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/91 RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSÀ D'OLIVA NONCHÉ AI METODI AD ESSI ATTINENTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;

Visto il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre", e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, recante "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2010, n. 12;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti".

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico;

Emano



(1)

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Campo di applicazione)

Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e al regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sana d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che, all'articolo 7-bis, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.

Art. 2

(Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività)

- Chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sana di oliva» preimballato in recipienti di capacità non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mensa o collettività simili, non superiore a venticinque litri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600».
- Chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sana di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.

Art. 3

(Informazione sulla categoria dell'olio)

- Chiunque non indica sull'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sana di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le indica in maniera disforme è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

Art. 4

(Designazione dell'origine)

- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine disformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
- Chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva-composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva



vergini» e dell'«olio di salsa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.

3. Chiunque non riporta nei documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.

Art. 5

(Indicazioni facoltative)

1. Chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.
2. Chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo disforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'esecuzione dell'esame organolettico o dell'esame chimico è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 6

(Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie)

1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di salsa di oliva» preimballati, in disformità da quanto previsto dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

Art. 7

(Registro)

1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabiliti nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.

Art. 8



(Identificazione delle partite)

1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 29/2012, nonché privi: a) di un codice identificativo; b) della indicazione della capacità totale; c) di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto; è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
2. Alla medesima sanzione è soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

Art. 9

(Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi)

1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:
 - a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 200 chilogrammi/litri di olio o a 1.000 chilogrammi di olive;
 - b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.
2. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.

Art. 10

(Autorità competente e pagamento delle sanzioni)

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Al fine del miglioramento dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo, il 50 per cento dei proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 11

(Abrogazioni)

1. Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", è abrogato.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

